

Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32478 del 12/12/2019 (Rv. 655981 - 01)

Comportamento contrario a buona fede e correttezza contrattuale - Conseguenze - Fattispecie.

Fidejussione - estinzione - liberazione del fidejussore per fatto del creditore - In genere.

Obbligazioni in genere - comportamento secondo correttezza - In genere.

In materia di responsabilità da fideiussione, gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale - da intendersi in senso oggettivo - impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la violazione delle clausole di correttezza e buona fede sul mero assunto che la scelta dell'appaltante garantito di pagare all'appaltatore il saldo finale, nonostante la presenza di vizi ed a fronte dell'impegno all'eliminazione degli stessi, non fosse censurabile sotto il profilo della colpa - non essendo l'inadempimento ancora divenuto definitivo -, laddove avrebbe dovuto invece considerare - sul piano oggettivo - l'idoneità della condotta a salvaguardare l'interesse del garante ovvero ad aggravarne la posizione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32478 del 12/12/2019 (Rv. 655981 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1175](#), [Cod_Civ_art_1375](#), [Cod_Civ_art_1218](#), [Cod_Civ_art_1936](#)